




ValCavallina

AMBITO TERRITORIALE



**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE
DEL PIANO DI ZONA 2012/2014
LR 3/2008 – L. 328/2000**

Richiamata la legge regionale del 12.3.2008 n. 3, con oggetto: "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario", che all'art. 18 stabilisce quanto segue:

1. Il piano di zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione.

2. Il piano di zona attua l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta socio-sanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa.

3. I comuni, nella redazione del piano di zona, utilizzano modalità che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e, nella elaborazione di progetti, promuovono gli interventi conoscitivi e di studio rivolti alla individuazione e al contrasto dei fattori di rischio.

4. Il piano di zona è approvato o aggiornato dall'Assemblea distrettuale dei sindaci entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia.

5. La programmazione dei piani di zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale.

6. L'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona è costituito, di norma, dal distretto socio-sanitario delle ASL.

7. I comuni attuano il piano di zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'ASL territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la provincia. Gli organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato alla elaborazione del piano di zona, aderiscono, su loro richiesta, all'accordo di programma.

8. Il piano di zona disciplina l'attività di servizio e di segretariato sociale.

9. Al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'assemblea dei sindaci designa un ente capofila individuato tra i comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico.

10. L'ufficio di piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Art. 1 - Contenuti

Il presente accordo determina la modalità con la quale le diverse amministrazioni interessate all'attuazione del PdZ coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.

Art. 2 - Impegni degli aderenti all'Accordo

Le parti che sottoscrivono o aderiscono al presente Accordo si impegnano a realizzare, ciascuna per le proprie competenze e con le proprie risorse economiche, professionali e operative, gli obiettivi strategici e di sistema contenuti nel Piano di Zona allegato al presente accordo.

Per quanto non specificamente stabilito, le funzioni e le competenze istituzionali sono definite dalla L.R. 3/2008.

Art. 3 – Programma attuativo 2012 – 2014

Il programma attuativo 2012 – 2014 e la conseguente ripartizione dei fondi del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali sono indicate nell'allegato Piano di zona (Cfr. Piano economico-finanziario del PDZ).

Art. 4 - Integrazione fondi

Al fine di integrare i fondi a disposizione, i Comuni che sottoscrivono l'accordo di programma si impegnano per il triennio 2012 – 2014 a versare all'Ente capofila la quota di:

- € 2,00 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per oneri di personale della tutela minori e per competenze ex Spai – infanzia abbandonata;
- € 4,00 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per fondo di solidarietà;
- € 0,26 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente per inserimenti lavorativi soggetti in condizione di fragilità sociale;
- € 0,20 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente per le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano;
- € 0,50 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente per il fondo relativo alle leggi di settore (come deliberato dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto Asl della Val Cavallina in data 25.5.2005)
- € 0,50 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente per il fondo relativo al Progetto Speranza (come deliberato dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto Asl della Val Cavallina in data 15.12.2010).

Art. 5 - ASL Distretto Val Cavallina

L'ASL Distretto Val Cavallina, ferme restando le competenze in materia di programmazione socio-sanitaria e sociale previste dalla L.R. 31/97 e dalla L.R. 3/2008, concorre alla programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale.

L'ASL Distretto Val Cavallina programma e realizza la rete di unità di offerta socio-sanitaria in armonia con le linee di indirizzo formulate dai comuni.

Art. 6 – Consorzio Servizi Val Cavallina

Il Consorzio Servizi Val Cavallina è l'ente capofila delegato per l'attuazione di quanto previsto dal presente accordo di programma. Promuove, coordina e gestisce le attività previste dal piano di zona.

Informa periodicamente gli enti firmatari del presente accordo di programma circa le attività svolte.

Art. 7 - Provincia di Bergamo

La Provincia garantisce la promozione e il concorso dei soggetti istituzionali, dei soggetti pubblici e privati (no profit e profit) ai processi di sviluppo delle politiche sociali e assicura il supporto e l'assistenza tecnica ai Comuni e agli Ambiti Territoriali, in particolare:

- promuovere in accordo con gli Ambiti Territoriali attività formativa per Amministratori, Dirigenti e Responsabili;
- promuovere e sostenere, coerentemente alle proprie disponibilità ed agli obiettivi fissati dalla Amministrazione, interventi formativi a favore del personale di tutte le istituzioni sociali a vario titolo coinvolte, del pubblico, del privato e del volontariato, operanti negli Ambiti territoriali della provincia di Bergamo;
- concorrere all'attuazione del sistema informativo degli Ambiti, in particolare attraverso l'Osservatorio Politiche Sociali e rendere disponibili agli Ambiti i dati e le informazioni raccolte dalla Provincia attraverso i propri interventi di ricerca, studio e documentazione;
- sostenere, in raccordo con la programmazione provinciale, sperimentazioni locali, da realizzarsi negli Ambiti della provincia di Bergamo, individuate come significative;
- garantire, previo accordo, la partecipazione dei propri funzionari o collaboratori agli Uffici di Piano e ai tavoli di lavoro.

Art. 8 – Accreditoamento delle strutture socio-assistenziali

Ai sensi degli artt. 13 e 16 della L.R. 3/2008, i Comuni delegano all'Ente capofila del PDZ per la verifica dei requisiti di accreditoamento delle unità di offerta sociali e l'emanazione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, revoca ed annullamento.

Art. 9 – Segretariato sociale

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2008, all'ente capofila è delegato il servizio di segretariato sociale.

Art. 10 - Tutela minori

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2008 e della L.R. 34/2004, all'ente capofila è delegato il servizio di tutela minori.

Art. 11 – Strumenti di programmazione partecipata e qualificazione del sistema dei servizi

Le parti convengono sulla necessità di mantenere gli organismi di ambito territoriale attivati nella fase precedente la sottoscrizione dell'Accordo, trasformandoli in strumenti permanenti di programmazione e verifica partecipata e concertata, quale elemento di sicura qualificazione del sistema territoriale di Welfare.

Art. 12 - Ufficio di Piano

L'Ufficio di piano svolge le competenze previste dall'art. 18, comma 10, della L.R. 3/2008, è nominato dal Presidente dell'ente capofila – previo parere favorevole dell'Assemblea dei Sindaci – ed è composto fino ad un massimo di 5 membri, individuati prioritariamente tra i responsabili dei servizi sociali e funzionari dei comuni associati.

Il responsabile dei servizi sociali dell'ente capofila è componente di diritto e coordinatore dell'UDP.

Per la funzione svolta, ai componenti dell'UDP è riconosciuta una somma determinata dall'Assemblea dei Sindaci. Tale somma è destinata ad integrare l'indennità di posizione o di risultato dei componenti stessi, ovvero rappresenta il compenso per l'incarico svolto, soggetto ad apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza.

All'Ufficio di Piano compete:

- A. supportare l'attività gli organi esecutivi e di indirizzo politico-amministrativo;
- B. l'attività di gestione amministrativa, economica e finanziaria conseguente all'approvazione dell'Accordo di Programma;
- C. la responsabilità della corretta attuazione degli indirizzi e delle scelte dagli organi esecutivo e di indirizzo politico-amministrativo;
- D. proporre aggiornamenti del Piano di Zona;
- E. l'accoglimento o il diniego delle istanze di richiesta di autorizzazione e accreditamento al funzionamento delle strutture socio-assistenziali.

Art. 13 - Intervento di altri soggetti

A sostenere la realizzazione degli interventi a livello di ambito territoriale previsti nel Piano di Zona, potranno intervenire, previa deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, in qualunque momento e con proprie risorse, anche altri soggetti eventualmente interessati ed in coerenza con le previsioni della L.R. 3/2008.

Art. 14 – Monitoraggio, valutazione e funzioni di controllo

Il monitoraggio e la valutazione, sia in itinere, che ex post, concernono il livello di ambito territoriale. La finalità esplicita di tali processi è di assicurare trasparenza e qualificazione al sistema dei servizi, attraverso un costante orientamento delle politiche sociali, delle politiche socio-sanitarie e della definizione della rete.

Le parti convengono di garantire la più ampia partecipazione e diffusione delle risultanze dei processi di monitoraggio e valutazione.

Art. 15 - Procedimento di arbitrato

Le vertenze che dovessero sorgere fra le parti che sottoscrivono l'Accordo di programma e che non potranno essere risolte in via amministrativa, saranno definite da un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal Tribunale di competenza, con funzioni di presidente, uno in rappresentanza dell'Ente capofila ed il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale.

Art. 16 - Durata

Il presente Accordo ha durata fino al 31.3.2015.

In caso di recesso di una delle parti firmatarie, è necessaria la notifica all'Ente gestore dell'Ufficio di Piano, attraverso raccomandata A.R., con un anticipo di almeno sei mesi.

L'accordo può proseguire tra le altre parti firmatarie.

Art. 17 - Pubblicazione

Il presente accordo è inviato alla Regione a cura dell'Ente capofila, entro i termini fissati dalla Regione stessa, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.